



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella,
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2181/2016 promossa

da

Parte_1

(C.F.

P.IVA_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Giommara Uggias (C.F. *C.F._1*)

ATTRICE

contro

CP_1

(C.F.

C.F._2

),

rappresentato e difeso dall'avv. Zaniboni

Selene (C.F. *C.F._3*)

CONVENUTO

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione l' *Parte_1*

[...]

ha convenuto in giudizio

CP_1

chiedendo accogliersi le

seguenti conclusioni: “*a) accertare la cattiva gestione dell’Associazione “*

[...]

Parte_1

” da parte del Presidente

CP_1

e dichiarare la responsabilità

di *CP_1* determinando il preciso ammontare delle somme indebitamente prelevate da

CP_1 dall'Associazione nonché dei danni derivati dalla sua condotta e gestione contraria a correttezza e legalità; b) per l'effetto condannare CP_1 al risarcimento dei danni cagionati all'Associazione " Parte_1 " e alla restituzione in favore della medesima Parte_1 delle somme prelevate indebitamente e comunque illegittimamente; c) dichiarare che sussiste il diritto di rivalsa economica e patrimoniale dell' Parte_1 " nei confronti di [...] CP_1 per i debiti da lui assunti e riconosciuti in nome della predetta Associazione; d) condannare CP_1 a manlevare, tenere indenne e rimborsare all' [...] Parte_1 tutte le somme che quest'ultima ha corrisposto e corrisponderà per il pagamento dei debiti gravanti sull'Associazione in conseguenza della sua gestione ; e) con vittoria di spese e onorari di causa, compreso il procedimento cautelare, da distrarre in favore del sottoscritto difensore".

A sostegno delle proprie richieste, parte opponente ha dedotto:

- che, in data 23/2/2016 Controparte_2, nella sua qualità di Presidente legale rappresentante pro tempore dell'Associazione Parte_1", depositava ricorso telematico per sequestro conservativo nei confronti di CP_1 già socio e Presidente dell' Parte_1 dal 2000 al 2015;

- che, a seguito di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e notifica del ricorso, si costituiva in giudizio CP_1 che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'Associazione, nonché il difetto dei presupposti del *fumus* e del *periculum*;

- che, con ordinanza datata 21/4/2016, il Tribunale respingeva il ricorso, ma avverso tale ordinanza l'odierna attrice proponeva reclamo, che veniva accolto con ordinanza del Collegio, così che, in attuazione di tale provvedimento, veniva effettuato il sequestro di taluni immobili mediante trascrizione effettuata in data 22/7/2016;

- che, nel proporre la presente azione di merito, si evidenzia che l'Associazione [...] Parte_1", ha come scopo sociale la gestione e il funzionamento, senza fine di lucro, del pontile a mare realizzato nei pressi del citato complesso residenziale per l'attracco e lo stazionamento dei mezzi nautici di proprietà dei soci, così che l'attività sociale si sostanzia in un'attività a favore dei soci, con ripartizione dei costi di gestione fatta attraverso un bilancio preventivo e, a fine periodo, un consuntivo rappresentante la situazione economica, redatti secondo uno schema che annualmente veniva sottoposto dal Presidente uscente all'approvazione dei soci;

- che, in occasione dell'assemblea sociale del 17/8/2015, i soci apprendevano che il Presidente uscente CP_1 anch'egli socio e Presidente dell'Associazione senza

soluzione di continuità dall'anno 2000 al 2015, aveva commesso una serie di irregolarità e/o illeciti nell'ambito della sua attività di gestione dell'Associazione;

- che, in particolare, emergeva che l'Associazione risultava debitrice dell'Erario (e per esso di Equitalia s.p.a.) di somme superiori a 120.000,00 euro e della Regione Autonoma della Sardegna per non essere stato versato il canone annuale per la concessione demaniale del pontile, e ciò pur avendo lo stesso CP_1 ricevuto dai soci, nel corso degli anni, gli importi corrispondenti;

- che, a fronte di tali anomalie e dei rilevanti debiti fino ad allora sconosciuti, l'assemblea dei soci richiedeva una revisione delle scritture contabili della gestione CP_1 che portava alla stesura di una relazione contabile elaborata dal dott. Testimone_1 commercialista e revisore contabile, che confermava l'irregolarità della sua condotta del CP_1

- che, in particolare, la suddetta relazione peritale, oltre i debiti per tributi, evidenziava il mancato pagamento di debiti verso fornitori e professionisti per un importo complessivo, alla data del 3/8/2015, di euro 122.718,79, cui aggiungere gli interessi di mora maturati e maturandi;

- che la verifica contabile veniva estesa anche all'esame degli estratti conto bancari, che documentavano l'esistenza di una costante serie di prelievi di denaro contante privi di causale da parte di CP_1 ed un utilizzo, ugualmente senza causale, della carta prepagata di cui egli aveva l'esclusiva disponibilità;

- che, in particolare, la verifica contabile effettuata sugli estratti conto bancari documentava una costante serie di prelievi di denaro contante dal conto corrente sociale presso Banca Prossima s.p.a. e soprattutto dei prelievi, ugualmente senza causale, per rilevanti importi attraverso la carta prepagata Intesa Sanpaolo s.p.a. Mastercard Moneta, di cui il convenuto aveva l'esclusiva disponibilità;

- che, inoltre, emergeva che la somma di euro 83.246,63, formalmente costituente la "cassa denaro" (posta 383000 dello stato patrimoniale al 31/12/2014 in atti) non era presente "in cassa" né era poi stata oggetto di consegna al nuovo Presidente Controparte_2

- che, a conferma di ciò, si rilevava che nello stato patrimoniale al 31/12/2014 (posta 3381007 – 381) le somme depositate in banca erano pari a € 1.582,62, così che è documentalmente provato che sul conto corrente dell'Parte_1 erano presenti € 1.582,62 a fronte di euro 130.183,97 inseriti alla partita 833006 -383 dello stato patrimoniale;

- che solamente alcuni giorni prima dell'Assemblea dei soci del 17 agosto 2015, si scopriva che la cattiva gestione e la condotta fraudolenta di CP_1 era stata attuata durante tutti gli anni della sua gestione e, inoltre, si scopriva che era stata occultata mediante l'artificio di un doppio bilancio: uno definibile "contabilità apparente", che veniva presentato da CP_1 ai soci in occasione dell'annuale all'assemblea di bilancio mediante un semplice schema di bilancio indicante

i costi per la gestione del pontile e le entrate, non ricomprendente importi per imposte (che i soci avevano corrisposto e che ritenevano fossero state versate all'Erario e una definibile "contabilità reale" o bilancio effettivo - mai comunicato ai soci - che ricomprendeva le imposte e i residui passivi degli anni precedenti (soprattutto i citati debiti verso l'erario);

- che, nei giorni precedenti la predetta Assemblea, venivano assunte informazioni presso lo studio dei commercialisti *Pt_2* – *Per_1* – *Per_2* di Mantova, incaricato da *CP_1* di tenere la contabilità dell' *Parte_1* e, nell'occasione, si scopriva l'esistenza di un distinto schema di bilancio (preventivo e consuntivo), ricompreso nella contabilità tenuta presso il predetto studio di commercialisti, in cui venivano riportate le reali partite, comprese quelle di carattere fiscale e i residui debitori degli anni precedenti, totalmente nascosti ai soci;

- che, alla luce di tali elementi, fu possibile verificare che il documento presentato ai soci era falso e differente rispetto alle risultanze contabili, mancando, quantomeno, l'indicazione dei debiti e dei prelievi effettuati dall'Amministratore, gli omessi versamenti di imposte e ritenute e i prelievi ingiustificati dalla cassa sociale;

- che, dall'esame delle scritture contabili e fiscali, si apprendeva, inoltre, che *CP_1* incassando le somme a titolo di imposta per conto dell' *Parte_1* non si limitava ad appropriarsene direttamente, ma provvedeva a riportarle formalmente negli atti dichiarativi modello Unico e modello 770 dei sostituti d'imposta, IRAP e IVA, omettendo però il relativo versamento all'Erario;

- che, in tal modo, nel corso degli anni, firmando e inviando i dichiarativi fiscali, riconosceva la posizione debitrice dell'Associazione verso l'Erario che, secondo la perizia del dott. *Testimone_1* tra debiti tributari e previdenziali, raggiungeva un ammontare di circa euro 141.492,79, oltre interessi legali, di mora e sanzioni, ancora in maturazione;

- che tutte le illustrate deduzioni sono provate dai citati documenti, dagli estratti di ruolo e dai modelli Unico e modello 770 dei sostituti d'imposta, mentre i costanti ed ingiustificati prelievi dal conto corrente dell'Associazione, soprattutto attraverso l'utilizzo di una carta prepagata, sono provati dagli estratti conto;

- che deve rilevarsi per inciso, ferma restando la critica alla scelta di assoggettamento a Iva delle somme, che in realtà queste erano mere quote associative, mentre è certo che tale "opzione" ha consentito a *CP_1* di incassare maggiori importi, formalmente destinati all'Erario, ma che all'Erario non sono stati versati;

- che, a fronte dell'omesso versamento all'Erario, le somme corrispondenti non sono state trattenute "in cassa", non consegnata al nuovo Presidente da *CP_1* mentre la documentazione contabile tenuta dallo studio Nardi – Guidi – Sassi di Mantova formalmente indicava una giacenza

di Cassa e Carta di credito POS per un complessivo valore, al 31/12/2014, di euro 130.183,97, alla quale doveva aggiungersi anche quella di euro 59.415,46, classificabile come prelievo dell'amministratore CP_1 che costituisce una corrispondente sottrazione da parte dell'odierno convenuto;

- che la condotta di CP_1 era stata scorretta e sleale anche successivamente al suo esautoramento, avendo egli occultato le scritture sociali e le risultanze di cassa, nonché avendo ommesso il rendiconto e la giustificazione delle somme oggetto di sua appropriazione;

- che, infatti, CP_1 pur essendo stato, a più riprese, invitato a rendere il conto del proprio operato e della gestione, al di là di un'apparente disponibilità, attraverso una serie di espedienti, nessuna spiegazione e/o giustificazioni forniva, se non mere richieste dilatorie (affermando di essersi "messo a disposizione chiedendo ripetutamente un incontro che gli è sempre stato negato"), che però non sono state rese neanche nel procedimento per sequestro;

- che la realtà dei fatti dimostra che CP_1 i è sempre sottratto al proprio dovere di rendere il conto dell'amministratore in quanto: 1) avrebbe dovuto rendere il conto della gestione il 17 agosto 2015 in occasione dell'Assemblea sociale; 2) il 12 settembre (come da corrispondenza mail prodotta al n. 45) ricevette l'invito del Presidente del Collegio dei Probiviri, ma chiese un rinvio del termine concesso; 3) il 5 ottobre ricevette la comunicazione di una proroga al successivo 20 ottobre per "completare la raccolta della documentazione"; 4) il 19 ottobre chiese di posticipare la presentazione della documentazione; 5) il 20 ottobre ricevette l'ulteriore invito a inviare una memoria illustrativa senza che a ciò abbia dato seguito; 6) l'ennesimo invito formulato dall'amministratore tramite il sottoscritto difensore con raccomandata del 23 ottobre 2015 di consegnare i libri sociali, la documentazione in suo possesso e soprattutto la cassa è rimasto senza seguito se non con l'ennesima comunicazione dilatoria prodotta da controparte nella fase cautelare;

- che la ricostruzione dei fatti dimostrava la responsabilità gestionale di CP_1 nell'aver causato, fraudolentemente e comunque con colpa grave, l'insorgenza dei debiti illustrati in dettaglio ai capi precedenti, nell'essersi appropriato indebitamente delle somme suindicate;

- che, in conclusione, CP_1 ovrà essere condannato a corrispondere all'Associazione tali somme, previo accertamento del loro preciso ammontare, poiché risulta documentato che lo stesso si è appropriato delle somme incassate in ragione del suo incarico, non le ha impiegate per lo scopo per il quale erano state corrisposte, né utilizzate nell'interesse dell'associazione e nemmeno sono più nella disponibilità dell'Associazione;

- che, inoltre, il convenuto dovrà essere condannato al risarcimento dei danni derivati dalla sua gestione contraria ad ogni norma di legge e di comportamento, dichiarando peraltro il diritto di rivalsa economica e patrimoniale dell'Parte_1 e dei soci verso lo stesso.

In data 25/1/2017 si è costituito in giudizio CP_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: *“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE - In via principale, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito e/o l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione e delle domande tutte ex adverso formulate, atteso che in forza dell'art. 22 dello Statuto dell'Associazione la presente controversia è di competenza del Collegio dei Probiviri. Per l'effetto revocare la misura cautelare disposta in quanto decaduta per non aver l'attrice proposto l'azione di merito nei termini ex lege previsti davanti al soggetto competente a decidere. - In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse condividere l'eccezione testé formulata, accertare, e dichiarare il difetto di rappresentanza e/o di legittimazione in capo al l.r.p.t. dell' Parte_1 , in assenza di previa deliberazione dell'assemblea dell' Parte_1 stessa autorizzativa alla promozione della presente azione, nonché, conseguentemente, il difetto di valido mandato in capo al difensore per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede in quest'atto. Per l'effetto accertarsi l'invalidità dell'atto introduttivo di giudizio (nonché dei precedenti atti difensivi quali il ricorso e il reclamo) e dichiararsi l'azione di controparte improcedibile e/o improponibile e/o inammissibile. Per l'effetto revocare la misura cautelare disposta in quanto decaduta per non aver l'attrice proposto l'azione di merito nei termini ex lege previsti davanti al soggetto competente a decidere. NEL MERITO in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto fatto valere dall'Associazione, ex artt. 2047 e 2949 cc per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede in quest'atto. in ogni caso, respingere le domande tutte avanzate dall' Parte_1 nei confronti del CP_1 in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede in quest'atto. IN OGNI CASO Condannarsi l' Parte_1 alla rifusione delle spese e delle competenze del presente giudizio e delle fasi precedenti in favore del CP_1 .*

La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale ed a mezzo Ctu.

In data 22/10/2025, il Giudice, a scioglimento della riserva all'udienza in pari data, ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti i termini richiesti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorrenti dal 15/12/2025.

L'ASSOCIAZIONE Parte_1 ”
ha instaurato il presente giudizio nei confronti di CP_1 chiedendo la condanna al risarcimento dei danni da essa subiti, previo accertamento della mala gestio a quest'ultimo imputabile, quale Presidente dell'Associazione dall'anno 2000 all'anno 2015, consistente in una serie di irregolarità e/o illeciti nell'ambito della sua attività di gestione.

Nel costituirsi in giudizio, CP_1 oltre alla richiesta di rigetto nel merito della domanda, formulava eccezioni in rito, aventi, per ciò stesso, carattere pregiudiziale e che, pertanto, vanno vagliate preliminarmente.

In particolare, CP_1 ha domandato “... accertare e dichiarare l’incompetenza del Tribunale adito e/o l’improcedibilità e/o inammissibilità dell’azione e delle domande tutte ex adverso formulate, atteso che, in forza dell’art. 22 dello Statuto dell’Associazione, la presente controversia è di competenza del Collegio dei Probiviri. Per l’effetto revocare la misura cautelare disposta in quanto decaduta per non aver l’attrice proposto l’azione di merito nei termini ex lege previsti davanti al soggetto competente a decidere”.

L’eccezione non merita accoglimento.

Va osservato che l’art. 22 dello Statuto dell’odierna attrice prevede che “... Ogni controversia anche insorgenda sarà affidata alla cognizione di un Comitato di n. 3 Probiviri. I probiviri decideranno secondo le norme dello Statuto, degli atti regolamentari interni e secondo equità ...”.

Ritiene questo Giudice che la clausola in questione abbia la funzione di composizione interna delle controversie e non assurga alla natura di clausola compromissoria arbitrale, ai sensi dall’art. 808 c.p.c.; essa ha una funzione di composizione interna ed integra un accordo che può prevedere meccanismi di mediazione interna, negoziazione o altri strumenti di composizione amichevole, mirando a risolvere il disaccordo prima che si arrivi a un’autorità esterna.

L’odierno convenuto ha, altresì, domandato “- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse condividere l’eccezione testé formulata, accertare, e dichiarare il difetto di rappresentanza e/o di legittimazione in capo al l.r.p.t. dell’ Parte_1 , in assenza di previa deliberazione dell’assemblea dell’ Parte_1 stessa autorizzativa alla promozione della presente azione, nonché, conseguentemente, il difetto di valido mandato in capo al difensore per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede in quest’atto. Per l’effetto accertarsi l’invalidità dell’atto introduttivo di giudizio (nonché dei precedenti atti difensivi quali il ricorso e il reclamo) e dichiararsi l’azione di controparte improcedibile e/o improponibile e/o inammissibile. Per l’effetto revocare la misura cautelare disposta in quanto decaduta per non aver l’attrice proposto l’azione di merito nei termini ex lege previsti davanti al soggetto competente a decidere”.

L’eccezione è priva di pregio e non merita accoglimento.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di parte resistente relativa alla mancata autorizzazione assembleare ad agire in giudizio da parte del Presidente dell’ Parte_1 . A tal fine, si osserva che l’art. 19 dello Statuto dell’Associazione autorizza il Presidente del Consiglio Direttivo a stare in giudizio e tale autorizzazione è perfettamente in linea con quanto statuito

dall'art. 75, comma 3, c.p.c., che dispone che *“le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto”*.

Sul punto, va rilevato che la Cassazione, con sentenza n. 21574/2006, ha affermato che la delibera dell'organo collettivo di un'associazione, richiesta per patto statutario, affinché il Presidente dell'ente, cui per legge compete la *“legitimatio ad processum”*, possa agire o resistere in giudizio, concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente e costituisce una condizione di efficacia degli atti processuali posti in essere, la quale può intervenire, con effetti retroattivi, anche in un momento successivo alla proposizione del giudizio (e perciò anche in relazione alla fase del giudizio di cassazione), senza che si rendano, quindi, rilevanti eventuali preclusioni determinate dallo svolgimento del processo, salvo che sul punto sia intervenuto il giudicato.

Va, inoltre, evidenziato, quanto all'eccezione di difetto di valido mandato in capo al difensore, che il punto 5 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 17/8/2015 ha autorizzato lo studio legale di cui si è avvalso l'odierna attrice per l'assistenza sia in sede penale che in sede civile; a ciò aggiungasi che, con la deliberazione del Consiglio Direttivo del 6/2/2016, il Consiglio Direttivo, organo competente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, ha conferito mandato all'avv. Ugias *“per agire legalmente ovvero avviare la causa civile per danni materiali e morali contro il precedente amministratore del Club sig. CP_1”*.

Va, a questo punto, vagliata la domanda dell'odierno convenuto, laddove ha domandato *“accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto fatto valere dall'Associazione, ex artt. 2047 e 2949 cc per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede in quest'atto”*.

La domanda è destituita di fondamento e va rigettata.

Nel caso di specie, la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui l'amministratore ha lasciato l'incarico, sulla scorta dell'art. 2941, primo comma, n. 7 c.c., secondo il quale *“La prescrizione rimane sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”*; del resto, la norma esprime il principio di carattere generale per cui qualsiasi soggetto giuridico è impedito nell'effettiva percezione del danno attuato dal soggetto posto in posizione apicale e/o dirigenziale fintantoche lo stesso è in carica.

Sul punto, decisivo anche l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 86/2025), che ha ribadito che l'art. 2941, n. 7, c.c., che prevede la sospensione della prescrizione per le azioni di responsabilità finché gli amministratori restano in carica, si applica non solo alle persone giuridiche riconosciute, ma anche alle associazioni non riconosciute; ciò in quanto qualsiasi altra

interpretazione creerebbe una disparità di trattamento irragionevole e incostituzionale, poiché la difficoltà di agire contro un amministratore in carica è la stessa per ogni tipo di ente.

Ne deriva che non sussiste alcun dubbio, dunque, circa l'applicabilità della predetta disposizione alle associazioni non riconosciute, quale è da considerarsi l'odierna attrice, con la conseguenza che, nella fattispecie, la prescrizione, decorrendo dalla cessazione dall'incarico di CP_1 nell'anno 2015), non è da considerarsi maturata.

A questo punto, può e deve procedersi al vaglio della domanda nel merito.

L'odierna attrice, con l'introduzione del presente giudizio, ha domandato “a) *Accertare la cattiva gestione dell' Parte_1 da parte del Presidente CP_1 e dichiarare la responsabilità di CP_1 determinando il preciso ammontare delle somme indebitamente prelevate da CP_1 dall' Parte_1 nonché dei danni derivati dalla sua condotta e gestione contraria a correttezza e legalità ... b) ... condannare CP_1 al risarcimento dei danni cagionati all' [...] Parte_1*” e alla restituzione in favore della medesima Parte_1 delle somme prelevate indebitamente e comunque illegittimamente”

Va preliminarmente evidenziato che l' Parte_1 in questione non ha fine di lucro e sostanzialmente ha come scopo sociale la gestione e il funzionamento del pontile a mare realizzato nei pressi del citato complesso residenziale per l'attracco e lo stazionamento dei mezzi nautici di proprietà dei soci, così che l'attività sociale si sostanzia in un'attività a favore degli stessi, con ripartizione dei costi di gestione fatta attraverso un bilancio preventivo e, a fine periodo, un consuntivo rappresentante la situazione economica.

L'odierna attrice ha instaurato il presente giudizio chiedendo l'accertamento della *mala gestio* di CP_1 quale Presidente dell'Associazione dall'anno 2000 all'anno 2015 (circostanza questa non contestata), consistente in una serie di irregolarità e/o illeciti nell'ambito della sua attività di gestione.

Dalle risultanze dell'istruttoria è emerso quanto segue.

Il teste Testimone_2 escusso all'udienza del 6/2/2019, ha dichiarato: “*Ero socio dal settembre 2008-2009 al 2015*”. Alla domanda di cui al capo 4) della memoria istruttoria di parte attrice (“*Il CP_1 quale presidente dell' Parte_1 dall'anno 2000 al 2015 ha esercitato la gestione contabile e fiscale e l'amministrazione dell' Parte_1 effettuando gli acquisti di beni e servizi, conferendo gli incarichi professionali, effettuando i relativi pagamenti, la gestione dei rapporti di conto corrente bancari mediante bonifici, versamenti e prelievi*”) ha affermato: “*Si è vero, il CP_1 diceva che faceva queste cose, ma di fatto non le ha fatte; Il CP_1 non effettuava i relativi pagamenti però è vero che aveva la gestione dei conti correnti bancari: faceva i bonifici,*

versamenti e prelievi, ma in realtà non li faceva. Dico con certezza che non ha pagato gli oneri concessori per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014. Le denunce dei redditi e IVA sono state fatte ma non pagate. Parlo ovviamente di quello che è avvenuto dal 2009 in poi; Le quote sociali venivano pagate attraverso bonifico, e presumo anche gli altri soci”.

Così, il teste **Testimone_3** ha dichiarato: *“Sono stato socio fondatore dal 1994 al 2015... Si è vero, lo so perché ho esaminato gli estratti conto bancari dal 2009 – 2015, quando la banca me li ha trasmessi, in seguito ad un verbale di assemblea e ho scoperto che, oltre a quei sistemi di pagamento, c'erano pagamenti effettuati anche tramite assegni”.*

Ancora, il teste **Testimone_2** sul capo 9), ovvero se le quote sociali rimosse erano comprensive di Iva, ha dichiarato: *“Si è vero, questo è stato un motivo scatenante del perché si dovesse pagare anche l'IVA; Da quando sono diventato socio e cioè dal 2008 /2009 ho chiesto del perché l'Iva doveva essere pagata e il **CP_1** mi rispose: perché doveva essere pagata. Questo argomento non è mai stato posto all'ordine del giorno delle assemblee cui io ho partecipato”.*

Sulla circostanza, di cui al capo 15) della memoria istruttoria di parte attrice (se è vero che i soci presenti apprendevano dal dott. **Testimone_1** **Controparte_2** che l'Associazione aveva maturato debiti verso l'Erario e per esso di Equitalia S.p.A. di somme superiori a 100.000,00 euro e verso la Regione Autonoma della Sardegna per non essere stato versato il canone annuale per la concessione demaniale del pontile, nonché verso professionisti, verso fornitori e professionisti per un importo complessivo alla data del 3 agosto 2015 di euro 122.718,79), **Testimone_2** ha dichiarato: *“Si è vero; un paio di queste circostanze le ho verificate io di persona, andando io di persona nel maggio 2015 al **CP_3** per le concessioni demaniali e ho scoperto che le concessioni demaniali non erano state pagate dall'anno 2011, 2012, 2013, 2014. Poi ho scoperto che le denunce dei redditi non erano state pagate presso l'Agenzia delle Entrate di Olbia, ove mi sono recato a maggio 2015. Sono andato personalmente anche ad Equitalia nel luglio 2015 e ritirai il tabulato con la situazione del debito dell' **Parte_1**, il quale ammontava a circa 120 mila euro. Nel mese di luglio del 2015, si ebbero due incontri a casa mia presso il Condominio La caletta e uno a casa del condomino **Per_3** nel corso dei quali fu intimato a **CP_1** di produrre documentazione sugli avvenuti pagamenti, ma il **CP_1** non ci ha mai mostrato niente. A questi incontri erano presenti 4 o 5 soci tra cui: **Per_4** **Per_5** **Tes_3**, **Per_6** ... la signora **Per_7** [...] ha inviato tramite il commercialista il bilancio 2014 completamente differente dai bilanci che ci forniva il **CP_1** con una serie di osservazioni inerenti lo scoperto di cassa e di carta di credito prepagata”.*

Anche sulla circostanza di cui ai capi 17 e 18 della memoria istruttoria di parte attrice, (ovvero se **CP_1** aveva omesso di consegnare al suo successore **Controparte_2** o ad altri soci la

somma di euro 83.246,63 formalmente costituente la “cassa denaro” e se aveva ommesso di consegnare la predetta somma di euro 83.246,63 anche al Collegio dei probiviri), i testi *Tes_2* *Tes_3* dichiaravano “*si è vero*”.

È, inoltre, risultato provato che *CP_1* nel periodo in cui aveva la carica di Presidente (ovvero dal 2000 al 2015), aveva provveduto ad incassare somme a titolo di quota sociale e di imposta da parte dei soci; e, infatti, sulla circostanza il teste *Tes_2* ha dichiarato: “*Si è vero; Io ho pagato a mezzo bonifico, ma non so degli altri, presumo per bonifico. Se c’era morosità avrebbe dovuto essere evidenziata nel bilancio dell’anno successivo e invece non figurava, perché per prassi contabile non ci doveva essere nessun debito*”; sulla medesima circostanza, il teste *Tes_4* ha affermato: “*Si è vero, le quote sociali venivano pagate con bonifico, qualcuno ha fatto il vaglia postale*”.

Ma v’è di più.

Dalle risultanze dell’espletata Ctu è emerso quanto segue.

Il Ctu, chiamato a rispondere al quesito “*a) accerti il CTU, nel periodo in contestazione, la condotta fiscale ed amministrativa dell’* *Parte_1* *, e per essa del suo amministratore unico nel corso del relativo mandato amministrativo, e ne verifichi la correttezza in relazione al proprio statuto, allo scopo sociale ed all’effettivo comportamento tenuto dall’associazione nella sua qualità di contribuente*”, ha affermato: “*il* *Parte_1* *è stato costituito sotto forma di associazione non lucrativa e rientra fiscalmente tra gli enti non commerciali e secondo lo scrivente CTU vi è stato sotto l’errore di assoggettare il versamento delle quote sociali al regime iva, infatti, queste potevano non essere assoggettate al regime iva. Il Sig. CP_1 nel periodo in contestazione ha adempiuto sotto l’aspetto formale ad alcuni obblighi fiscali e civili imposti dalla normativa, come la convocazione delle assemblee per l’approvazione dei bilanci, la presentazione degli stessi, ha inviato regolarmente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni iva, ma non ha adempiuto agli obblighi tributari del versamento delle imposte*”.

Il medesimo Ctu, chiamato anche ad accertare l’esistenza di situazioni debitorie gravanti sull’ *Parte_1* ed all’individuazione delle eventuali cause, ha dichiarato: “*... ho proceduto allo studio dei bilanci nei quali si evince che l’associazione ha debiti sia verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, per debiti tributari e previdenziali, sia debiti commerciali. Dall’Estratto di ruolo estrapolato dall’ADE al 30.10.2024 si evidenzia un debito comprensivo di sanzioni ed interessi di € 200.711,17. Questi debiti sono dovuti al mancato pagamento delle imposte a seguito della predisposizione ed invio del modello Unico, Iva e Irap nei diversi anni dal 2000 al 2015*”.

Il Ctu è stato, inoltre, chiamato a rispondere al quesito “*c) verifichi il compimento di eventuali ingiustificati prelevamenti dalle Casse dell’Associazione e ne descriva l’entità e*

l'attribuzione soggettiva" e, sul punto, ha dichiarato: "Dalla lettura del bilancio 2014 risulta un valore di cassa di € 82.246,63 e carta di credito pos per un valore di € di 47.937,34, per un totale di € 130.183,87; a queste voci si deve aggiungere la voce Soci C/prelevamenti di € 59.415,46, che alcune volte viene utilizzato quando la voce Cassa è molto alta, la si vuole ridurre e quando la cassa non corrisponde alla realtà, infatti, dai documenti processuali i dati contabili forniti per la cassa sono infondati. Negli anni, da uno studio dei conti correnti si vede un utilizzo smoderato dei prelievi dal conto corrente, alternato da continue ricariche di Carta di Credito, bonifici e assegni a nome del Sig. CP_1 Come su detto i dati contabili riferiti alla Carta di Credito e Cassa non corrispondono alla reale esistenza in termini monetari, pertanto, nella realtà sono usciti dalla Cassa delle somme non giustificate da documenti contabili, di cui l'amministratore di una Società o Associazione ne è responsabile".

Infine, il medesimo Ctu, chiamato a rispondere al quesito "d) verifichi se, in conseguenza delle descritte condotte, sia derivato all' Parte_1 pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e, in caso affermativo, ne descriva natura ed entità", ha dichiarato "La condotta del Sig. CP_1 nella gestione dell' Parte_1 è stata molto disordinata, in quanto ha sì proceduto ad alcuni adempimenti formali come la presentazione dei bilanci, la redazione dei modelli dei redditi e dei modelli iva, ma non ha adempiuto al versamento delle imposte. Questo ha comportato la nascita di sanzioni ed interessi a carico dell' Parte_1 che non ci sarebbero stati se le imposte fossero state versate nei termini di legge, oltre le imposte non versate. Le somme aggiuntive, date da interessi, sanzioni ed interessi di mora sono pari ad € 102.145,85 + 98.565,32= 200.711,17. Inoltre, la gestione del conto Cassa, Carta di Credito e soci C/prelievo può indurre i soci a ritenere che le somme versate siano state utilizzate dall'Amministratore per scopi privati, in quanto i costi devono essere documentati da fatture Acquisti o in alcuni casi da ricevute e solo a seguito della loro emissione vi può essere il pagamento. La somma totale delle voci è di € 189.599,33, Per un totale di € 390.310,50".

Delineate quelle che sono state le inadempienze e le responsabilità ascrivibili a [...] CP_1 nella vigenza della sua amministrazione, va osservato, sotto il profilo giuridico, che l'art. 18 c.c. stabilisce che "Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato..."; invero, essi tenuti a adoperare la diligenza media in relazione all'incarico ricevuto ed alla prestazione dovuta, pena il risarcimento di danni procurati all'ente.

Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 38 c.c., che statuisce che "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono

anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.

Questo vuol dire che, per i debiti dell'associazione, risponde l'associazione con il fondo comune, ma se questo è insufficiente, rispondono solidalmente con il loro patrimonio personale anche il presidente, i membri del Consiglio Direttivo o chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.

Tra i terzi citati nell'articolo 38 c.c., come afferma anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5746/2007, vi è anche il fisco, in quanto: *“per i debiti di imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali, alle sole obbligazioni sorte nel periodo dell'investitura”.*

La responsabilità degli amministratori nei confronti dell'associazione, dunque, è disciplinata con rinvio alle norme sul mandato (art. 1710 c.c.); ciò comporta che gli amministratori sono responsabili nei confronti dell'associazione se i danni da loro causati sono direttamente riconducibili alla loro condotta e se questi derivano dall'inadempimento di un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto associativo.

Vero è che non basta il semplice ruolo di presidente per essere personalmente responsabili, in quanto chi invoca la responsabilità deve provare la concreta attività negoziale svolta dal presidente per conto dell'associazione, che ha generato il debito e che, in qualche modo, è stata foriera di danni per la stessa.

In sostanza, chi agisce per il risarcimento danni dovrà allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, di cui si chiede il ristoro, nonchè la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente. Di converso, sull'amministratore grava l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, provando, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi a lui imposti (in tal senso, Cass. 22911/10).

Ciò posto, va osservato, per quanto concerne la fattispecie oggetto del presente giudizio, che parte attrice ha dato piena prova delle conseguenze dannose, ascrivibili alle inadempienze (azioni e omissioni) poste in essere da CP_1 che sono derivate all' Parte_1 , sia per quanto concerne i debiti tributari contratti (imposte giammai pagate) sia per quanto concerne gli ingiustificati prelevamenti sul conto dell' Parte_1

Né parte convenuta ha dato prova contraria, tant'è che all'udienza del 10/03/2021 veniva anche dichiarata decaduta dalla prova testimoniale.

Per quanto sopra esposto, risulta accertata la responsabilità di CP_1 per *mala gestio* nel periodo dal 2000 al 2015 in cui ha rivestito la carica di Presidente dell'Associazione, odierna attrice; per non aver: 1) provveduto al versamento delle imposte per euro 200.711,17 (comprensivo di sanzioni e interessi); 2) per non aver dato conto della voce cassa (per euro 82.246,63), della carta di credito (per euro 47.937,34) e della voce soci c/prelevamenti (per euro 59.415,46), per un importo complessivo, che risulta ingiustificato, di euro 189.599,33.

Ne deriva che lo stesso va tenuto al risarcimento dei danni causati all'ente, eziologicamente connessi alla sua condotta (sia attiva che omissiva), nella misura che è stata accertata in sede di Ctu (e da cui non vi è ragione di discostarsi), per l'importo complessivo di euro 390.310,50 (200.711,17+189.599,33).

Infine, l'attrice ha domandato *“c) dichiarare che sussiste il diritto di rivalsa economica e patrimoniale dell' Parte_1 ” nei confronti di CP_1 per i debiti da lui assunti e riconosciuti in nome della predetta Associazione; d) condannare CP_1 a manlevare, tenere indenne e rimborsare all' [...] Parte_1 ” tutte le somme che quest'ultima ha corrisposto e corrisponderà per il pagamento dei debiti gravanti sull'Associazione in conseguenza della sua gestione”.*

Anche tale domanda è meritevole di accoglimento.

Va osservato che, in materia, l'azione di rivalsa è da considerare legittima se il danno deriva da un'azione o da un'omissione del Presidente, conseguente all'inadempimento degli obblighi di mandato a lui conferiti per legge.

Ne consegue che, essendo stata accertata con il presente giudizio la responsabilità di [...] CP_1 per *mala gestio*, lo stesso sia tenuto a manlevare, tenere indenne e rimborsare all' Parte_1 tutte le somme che quest'ultima ha corrisposto e corrisponderà per il pagamento dei debiti gravanti sull' Parte_1 nel periodo dal 2000 al 2015 riferibili alla sua gestione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione *“valore della causa da € 260.0000 a 520.000,00”*, valori minimi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito proposta dall'odierno convenuto;

RIGETTA l'eccezione di difetto di rappresentanza e di legittimazione in capo al l.r.p.t. dell' *Parte_1* e l'eccezione di difetto di valido mandato in capo al difensore, siccome proposta da parte convenuta;

ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto,

ACCERTA la *mala gestio* dell' *Parte_1*

[...] ascrivibile a *CP_1* e, per l'effetto,

CONDANNA *CP_1* al pagamento, in favore di [...]

Parte_1 a titolo di risarcimento danni come specificati in parte motiva, della somma di € 390.310,50, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;

CONDANNA *CP_1* alla refusione, in favore di [...]

Parte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 759,00 per spese e € 11.229,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.

PONE definitivamente a carico di *CP_1* le spese di Ctu.

Così deciso in Tempio Pausania il 7/4/2026.

Il Giudice

Dr. Claudio Cozzella